

La responsabilità del committente di fatto per gli infortuni sul lavoro (editoriale di Eufrasio Massi) (Fonte: <https://www.generazionevincente.it/> 11 settembre 2025)

Gli incidenti sul lavoro che, nel nostro Paese, rappresentano una piaga sempre più grande del variegato mondo del lavoro, quando sono mortali, conquistano le prime pagine dei giornali e dei “media” per un giorno con dichiarazioni di vario genere che si susseguono e, poi, tutto come prima fino alla prossima tragedia.

In Italia le norme da rispettare ci sono e sono chiare pur se, sovente, se ne sottolinea da parte di alcuni, l'eccessiva pedanteria e burocratizzazione: non è così, le disposizioni vanno conosciute (*la formazione teorica e pratica anche per i datori di lavoro dovrebbe essere un tema di prima linea*) e rispettate.

La decisione della Cassazione: sentenza n. 22013/2025

Il breve approfondimento che segue riguarda una decisione adottata, in data *11 giugno 2025*, dalla quarta sezione penale della Cassazione, la n. **22013**, con la quale, è stato ritenuto colpevole di omicidio colposo il titolare di un'impresa in qualità di “***committente di fatto***” il quale aveva affidato lavori in economia consistenti nella riparazione/sostituzione di lamiere sul tetto di un capannone, opera non portata a termine dall'interessato , a seguito di una caduta mortale da un'altezza di 6/7 metri.

Le violazioni accertate: obblighi di verifica e informazione

Nei gradi di merito il titolare dell'azienda era stato condannato penalmente quale responsabile di una serie di inadempimenti correlati alla sua figura di committente di fatto. In particolare, sarebbero state violate le lettere **a) e b)** dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 per:

- a)** Non aver, preventivamente, verificato, l'idoneità tecnico-professionale della persona alla quale era stato affidato l'incarico;
- b)** Non aver fornito indicazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro;
- c)** Non aver verificato che la copertura del capannone fosse idonea a sostenere il peso corporeo del soggetto incaricato del lavoro.

Il principio già affermato in precedenza

Prima di entrare nel merito di quanto affermato dalla Corte, giova ricordare che, in precedenti decisioni, era stato affermato il principio secondo il quale anche chi coinvolge un'altra persona in un lavoro pericoloso, pur in assenza di rapporto di lavoro subordinato, ma sulla base di un rapporto amicale, è tenuto, ugualmente, all'adozione di tutte le misure antinfortunistiche necessarie richiamate dalla legge.

La nozione di lavoratore: ampliamento della tutela

Del resto, la definizione che, ai fini della sicurezza, si trae dal D.lgs. n. 81/2008 è chiara e ben più ampia di quella formulata, a suo tempo dall'art. 3 del D.P.R. n. 547/1955 che si riferisce al solo lavoratore subordinato. Per il D.lgs. n. 81/2008 il lavoratore è “*la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione*”.

La posizione di garanzia del committente di fatto

Nel giudizio di legittimità avanti alla Corte di Cassazione l'imputato contestava l'esistenza di un rapporto di lavoro con la persona deceduta, tesi, assolutamente, respinta atteso che “*il fondamento della responsabilità è stato ricollegato alla posizione di garanzia rivestita dall'imputato nella qualità di committente di fatto dei lavori effettuati dalla vittima, nel corso dei quali si è verificato l'infortunio*”.

Affidamento dei lavori in economia e obblighi conseguenti

La Corte continua affermando che, in caso di affidamento dei lavori in economia, grava sul committente un obbligo, di natura primaria, finalizzato a verificare l'idoneità tecnico-professionale di chi è stato prescelto anche in relazione alla pericolosità dei lavori affidati, atteso che il contratto che si conclude, in questo caso, è un contratto pienamente assimilabile all'appalto, con la conseguente piena applicazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

La culpa in eligendo e la progettazione dell'opera

C'è, poi, la questione della c.d. “*culpa in eligendo*” ai fini della configurabilità relativa alla mancata verifica della idoneità tecnico-professionale della persona prescelta: afferma la Corte che non è, assolutamente necessario che il contratto sia stato redatto per iscritto, in quanto nella fase della c.d. “*progettazione dell'opera*”, è sufficiente che siano intervenuti accordi per una prestazione d'opera, visto il carattere negoziale degli stessi.

L'obbligo di informazione del committente

Alla posizione di garanzia del *committente di fatto*, alla luce dell'art. 26, risulta, infine, connesso l'obbligo di informare, con i maggiori dettagli possibili, chi deve effettuare la prestazione, sui rischi specifici rilevati nell'ambiente ove si deve operare.